

**Claudia Bonino**  
**Casa di vendite**

**Condizioni del Contratto**

(depositate presso la Questura di Roma)

La Casa di Vendite, a seguire detta semplicemente la Casa, esercita la attività di vendita di beni anti-quarii per conto terzi e per conto proprio, specialmente nel campo del disegno d'arte e del documento storico, giusti permessi comunali e di pubblica sicurezza.

Le presenti Condizioni, depositate presso la Questura di Roma, contengono i termini nei quali la Casa fa contratti, in qualità di agente esclusivo o per conto proprio, con i Venditori. Esse contengono anche i termini nei quali, in qualità di agente esclusivo in nome e per conto dei Venditori o per conto proprio, la Casa fa contratti con gli Acquirenti. Gli Acquirenti ed i Venditori sono parimenti clienti della Casa e sono tenuti a leggere queste Condizioni attentamente, in ogni punto, con l'ausilio delle altre note per la spiegazione dei termini e della pratica di catalogazione, esposte alla fine di questo documento. Per mera facilità di riferimento, le Condizioni sono approssimativamente divise in sezioni: la sezione A dà informazioni riguardo ad alcuni termini che sono frequentemente utilizzati nelle Condizioni; la sezione B è di particolare rilievo per i Venditori; la sezione C per gli Acquirenti; la sezione D sia per i Venditori sia per gli Acquirenti. Bisogna rimarcare che molte informazioni necessarie agli Acquirenti si trovano sotto B, mentre molte informazioni necessarie ai Venditori si trovano sotto C: qualsiasi Contratto con la Casa implica dunque la lettura integrale e la piena accettazione di ogni parte delle presenti Condizioni del Contratto.

**A – INFORMAZIONI CIRCA I TERMINI UTILIZZATI IN QUESTE CONDIZIONI.**

1. Nelle Condizioni qui esposte alcuni termini sono usati regolarmente, il che rende necessario spiegarli. Essi sono come segue:

- **l'Acquirente** indica la persona che fa una offerta d'acquisto per un lotto accettata dalla Casa.
- **Il Venditore** indica la persona che affida alla Casa un oggetto il quale la Casa accetti di presentare alla vendita.
- **Il lotto** indica qualsiasi oggetto presentato alla vendita dalla Casa in nome e per conto del Venditore o per conto proprio, ed in particolare uno oggetto o più oggetti descritti unitariamente in qualsivoglia scheda di catalogazione redatta dalla Casa.
- **Il prezzo di vendita** significa l'ammontare della offerta d'acquisto per un lotto accettata dalla Casa. La cifra effettivamente pagata dall'Acquirente per un lotto coincide con il prezzo di vendita sommati il premio dell'Acquirente, insieme alla Imposta applicabile, alla assicurazione e ad ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto. Usualmente nella attività della Casa, ogni lotto viene presentato alla vendita ad una cifra onnicomprensiva di tutte le voci qui accennate.
- **Il premio dell'Acquirente** indica il carico che deve essere pagato dall'Acquirente come percentuale sul prezzo di vendita, oltre alla Imposta applicabile, alla assicurazione e ad ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto.
- **Il premio del Venditore** indica il carico che deve essere pagato dal Venditore come percentuale sul prezzo di vendita, oltre alla Imposta applicabile, alla assicurazione e ad ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto.
- **La riserva** significa l'ammontare sotto il quale la Casa ha stabilito con il Venditore che il lotto non dovrebbe essere venduto. Usualmente, la riserva coincide con il prezzo di vendita.
- **Falso** indica un lotto che costituisce una imitazione concepita ed eseguita sin dalle origini con una piena e fraudolenta intenzione di trarre in inganno circa autografia, origine, età, periodo, cultura e provenienza; e che non è stato correttamente descritto circa i richiamati aspetti nella scheda di catalogazione redatta dalla Casa; e che era platealmente riconoscibile per falso, in base agli studi più diffusi ed agli esami tecnici più accessibili alla data della vendita; e che avrebbe avuto un valore materiale inferiore a quello corrisposto se fosse stato correttamente descritto. I quattro rilievi segnalati in questo punto costituiscono in realtà caratteristica unica ed unitaria, e devono ricorrere assieme, per definire la falsità di un lotto. In accordo con ciò, nessun lotto potrà essere considerato falso in ragione di danni e/o restauri di qualsiasi genere, inclusa la ridipintura, la integrazione, la restituzione, anche pressoché totale, della immagine originale, e procedimenti affini.
- **Il valore assicurato** indica l'ammontare che la Casa, a sua assoluta discrezione, per un determinato periodo, considererà essere il valore per il quale il lotto dovrebbe essere coperto da assicurazione a carico del Venditore, sino alla eventuale vendita o allo scadere del mandato; a carico dell'Acquirente, a vendita avvenuta. In entrambi i casi la assicurazione sarà stipulata dalla Casa.

## B – CONDIZIONI COGENTI PREVALENTEMENTE PER IL VENDITORE

### 2. La Casa nel ruolo di agente

La Casa esercita attività di vendita di beni antiquari per conto del Venditore. Il Contratto per la vendita di un lotto è dunque in effetti tra il Venditore e l'Acquirente.

#### Registro di Pubblica Sicurezza e Diritto alla Riservatezza

I dati delle parti (estremi anagrafici e fiscali) saranno *ex lege* trascritti nei Registri di Pubblica Sicurezza. Nondimeno la Casa ha obbligo, per impegno di riservatezza stabilito dalle norme vigenti e contrattualmente ribadito in favore di entrambe le parti, di tenere assolutamente riservati i dati delle stesse e non rivelarli nemmeno mutuamente a dette parti, fino all'estinguersi degli obblighi contrattuali, allo scadere del decimo anno dalla data della vendita, oppure fino al terzo avvenuto passaggio di proprietà in vendita pubblica e comunque non prima del termine di cinque anni.

### 3. Commissioni

La Casa calcolerà il premio del Venditore in percentuale al prezzo di vendita. Per un Venditore con vendite nel corso di un anno calendario per 15.000/00 Euro o più la tariffa del premio viene calcolata sulla vendita complessiva annua anziché sui singoli lotti. Il premio da pagare è basato o sulle vendite dell'anno corrente o su quelle dell'anno precedente, quale risulti concedere al Venditore la più bassa tariffa di premio, secondo la scala che segue:

Euro 15.000/00 – Euro 49.999/99	25% del prezzo di vendita
Euro 50.000/00 – Euro 69.999/99	18% del prezzo di vendita
Euro 70.000/00 – Euro 99.999/99	12% del prezzo di vendita
Euro 100.000/00 – Euro 199.999/99	5% del prezzo di vendita
Euro 200.000/00 o più	3% del prezzo di vendita

Il premio del Venditore sarà dedotto vendita per vendita su base cumulativa. Con conguagli retrospettivi, alla fine di ogni anno sarà rimborsata al Venditore ogni eccedenza rispetto al premio calcolato su base annua.

Il premio minimo per ogni lotto, indipendentemente dal premio annuo per le vendite, è di Euro 180/00. La Casa infatti, prima di ogni vendita, svolgerà esami tecnici su ogni singola opera e la sottoporrà al giudizio di specialisti, al fine di verificarne presuntivamente la autenticità. Tale cifra è la minima atta a coprire tali costi basilari.

Per un Venditore con vendite inferiori, nel corso dell'anno, a 15.000/00 Euro, il premio viene calcolato, sulla somma dei prezzi di vendita dei lotti affidati alla Casa in un unico mandato, nella seguente percentuale:

Euro 5.000/00 - Euro 14.999/99	28% del prezzo di vendita
--------------------------------	---------------------------

Come sopra, il premio minimo per ogni lotto, indipendentemente da ogni risultato percentuale inferiore, è di Euro 180/00.

Il premio sarà caricato dell'Iva, secondo la tariffa appropriata. La Casa ha titolo inoltre per ricevere un premio dall'Acquirente, calcolato come sopra per il Venditore, in aggiunta al prezzo di vendita, e trattenerlo.

Riservandosi il diritto di immediata esclusione degli oggetti propostigli dalla propria attività di vendita, prima di accettare qualsiasi oggetto in carico, la Casa provvederà a fornire valutazione scritta al proprietario, variante tra una stima minima ed una massima. Per le ragioni su esposte, la Casa non accetterà in nessun caso in carico oggetti la cui stima minima, a suo insindacabile giudizio, sia inferiore ai 400/00 Euro.

### 4. Spese

Il Venditore farà fronte a tutti i costi relativi a:

- (a) Imballaggio, transito e consegna del lotto alla Casa per la vendita;
- (b) qualsiasi assicurazione durante il transito;
- (c) imballaggio, transito e consegna del lotto qualora venga ritornato al Venditore;
- (d) assicurazione, secondo quanto stabilito alla condizione 5 (a-b)
- (e) qualsivoglia tassa di frontiera applicabile;
- (f) fotografia e schedatura nella nostra catalogazione;
- (g) qualsivoglia intervento di restauro del lotto concordato in anticipo col Venditore;
- (h) qualsivoglia cornice;
- (i) qualsiasi esame operato da esperti esterni alla Casa e dalla Casa ritenuto necessario per la descrizione in catalogazione;
- (j) qualsiasi opinione di esperti esterni alla Casa e dalla Casa ritenuta necessaria;
- (k) un contributo alle spese di gestione della Casa, qualora il lotto non sia venduto, pari al 5% del valore assicurativo;
- (l) transito del lotto non venduto ad un idoneo luogo di deposito e deposito dello stesso;
- (m) i costi amministrativi della Casa, se essa è incorsa nelle spese ai punti (g), (h), (i), (j) ed (l), pari al 10% di dette spese;
- (n) qualsiasi IVA applicabile.

#### **5. Quando la assicurazione sia stipulata dalla Casa**

(a) Salvo diverso accordo, il lotto sarà automaticamente assicurato in conformità con la politica della Casa, per un determinato periodo, al valore appropriato. Il valore assicurato non impegna la Casa a vendere il lotto per tale ammontare.

(b) La Casa addebiterà al Venditore una somma per coprire la assicurazione pari all'1% del prezzo di vendita o, se il lotto resta invenduto, pari al suo valore assicurato. Se la Casa si occupa anche del trasporto, essa addebiterà al Venditore una somma addizionale per coprire il costo della assicurazione durante il transito, costo che sarà variamente concordato secondo le circostanze di ogni caso, con particolare riferimento alla incidenza del rischio (che dipende dal mezzo scelto e dalla lunghezza e facilità del transito). Se specificatamente richiesta, la Casa potrà suggerire diversi corrieri specializzati, ma ciò a titolo di pura cortesia: la Casa non avrà infatti alcuna responsabilità in merito.

(c) Il lotto rimarrà assicurato fino al consumarsi del settimo giorno dalla vendita. Se il lotto è invenduto, terminato il periodo concordato tra la Casa ed il Venditore per proporlo in vendita esso sarà a totale rischio di quest'ultimo.

(d) Nessuna responsabilità sarà attribuita alla Casa per eventuali danni derivanti da tarli, funghi o altri parassiti aggressivi, o da condizioni atmosferiche.

#### **5 b. Quando l'assicurazione sia stipulata dal proprietario**

Se il Venditore dà alla Casa specifica indicazione scritta di non assicurare il lotto, esso rimarrà a rischio del Venditore fino a che non sia stato pienamente pagato dall'Acquirente o, se invenduto, sino a che il Venditore non lo ritiri. Il Venditore indennizzerà la Casa ed i suoi impiegati ed agenti, nonché l'Acquirente (dove applicabile), per qualsivoglia reclamo mosso alla Casa o ad essi, riguardo al lotto, per qualsiasi motivo tale reclamo sia sorto. Il Venditore dovrà anche rimborsare alla Casa e ad essi, a prima e semplice richiesta, qualsiasi spesa in cui la Casa od essi possano incorrere in seguito a un tale reclamo, anche prima che la legittimità di esso sia eventualmente discussa e chiarita in giudizio. Effettuato tale rimborso, a sue proprie spese l'Acquirente potrà far valere i propri diritti nei modi di Legge. Infatti, tale clausola, attiva se il lotto è stato assicurato direttamente dal Venditore, sancisce che egli risponda immediatamente ed in prima persona di ogni rimborso, indipendentemente dal fatto che egli possa provarlo o ottenerlo dai propri assicuratori. Il Venditore è tenuto a notificare i termini della presente clausola ai propri assicuratori.

#### **6. Garanzie date dal Venditore riguardo il lotto**

Questa clausola stabilisce la base sulla quale la Casa si occupa del lotto e sulla quale governa le relazioni tra il Venditore e l'Acquirente. Qualora questa base, per qualsiasi motivo, sia dimostrata scorretta, la Casa e/o l'Acquirente possono intraprendere ogni azione legittima contro il Venditore.

La Casa si occupa del lotto e l'Acquirente lo acquista sulla base della completa garanzia data dal Venditore riguardo i seguenti punti:

(a) il Venditore è l'unico proprietario del lotto, con pieno ed illimitato diritto di trasferirne il titolo allo Acquirente libero da qualsivogliano diritti di qualsiasi terzo o da rivendicazioni di ogni tipo (inclusi i diritti d'autore, di seguito, di riproduzione o copyright); e

(b) il Venditore ha adempiuto a tutti i requisiti, legali o di diverso genere, riguardo qualsiasi esportazione o importazione del lotto ed ha notificato alla Casa, per iscritto ed in forma esaustiva, di qualsiasi fallimento da parte di terzi nell'adempire a siffatti requisiti in passato; e

(c) il Venditore ha notificato per iscritto alla Casa qualsiasi alterazione materiale al lotto, della quale il Venditore sia consapevole, e/o qualsiasi argomentazione espressa da terzi in relazione alla proprietà, alla condizione o alla attribuzione del lotto.

Se, in qualsiasi parte o sotto qualsiasi forma, la garanzia prestata circa i soprastanti punti (a), (b) e (c) è scorretta, il Venditore indennizzerà la Casa e/o l'Acquirente in pieno ed immediatamente, a semplice richiesta, riguardo tutte le rivendicazioni, tutti i costi e le spese in cui dovessero incorrere la Casa e/o l'Acquirente, come risultato di tale scorretta garanzia, rivendicazioni, costi e spese sia sorgenti in relazione al lotto sia sorgenti riguardo il fatturato finale della vendita, cioè comprendente il premio dell'Acquirente ed ogni tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto.

#### **7. Accordi di vendita**

(a) La Casa avrà completa discrezione circa il modo in cui descrivere e presentare il lotto, anche riguardo lo stato di conservazione; e potrà esercitare tale discrezione anche in comunicazioni scritte ad personam o pubbliche e pubblicitarie, ed insomma in qualsiasi forma ed occasione, senza limitazione alcuna. La Casa avrà inoltre completa discrezione di decidere il luogo e l'operatore della vendita, di ammettere o meno qualsivoglia persona alla vendita e di accettare o meno qualsivoglia offerta (salve le regole contro la discriminazione previste dalla Carta Costituzionale e dalle Leggi della Repubblica), di valutare quale opinione di esperto debba essere mostrata e quale no, e di combinare o dividere i beni affidati per la vendita.

(b) Qualsiasi stima data, a voce o per iscritto, è semplicemente un fatto di opinione e non una assicurazione circa il prezzo cui il lotto eventualmente sarà venduto.

(c) Il Venditore non potrà ritirare il lotto dalla vendita senza il consenso della Casa. Nondimeno la Casa si riserva il diritto di ritirare il lotto dalla vendita in qualsiasi momento se (i) la Casa ha un qualsiasi dubbio circa la sua attribuzione o autenticità o circa la accuratezza delle affermazioni fatte in base alla clausola 6 (a), (b) o (c) o (ii) avviene una qualsiasi violazione di queste Condizioni del Contratto o (iii) la Casa repu-

ta, per qualsiasi motivo, che sarebbe improprio porre il lotto fra gli oggetti in quel momento in vendita o (iv) anche semplicemente proporlo in vendita.

(d) Se la Casa o il Venditore, indifferentemente, ritirano il lotto, la Casa caricherà sul Venditore un onorario pari al 10% del valore assicurato, oltre ad un ammontare eguale alla somma delle commissioni dovute alla Casa dal Venditore e dall'Acquirente se il lotto fosse stato venduto al valore assicurato, insieme alla Imposta applicabile, alla assicurazione e ad ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto.

#### **8. Condotta della vendita**

(a) Il lotto viene proposto alla vendita soggetto ad una riserva, che non può essere più alta della media tra le stime minima e massima fornite per iscritto dalla Casa. Ciò premesso, la riserva è concordata con l'Acquirente prima della vendita e stabilita in Euro. La Casa non sarà, in nessuna circostanza, responsabile qualora non riceva offerte al livello della riserva. La Casa è anche autorizzata a vendere il lotto sotto la riserva, ma in questo caso sarà obbligata a rimettere al Venditore la cifra che gli sarebbe spettata se il lotto fosse stato venduto alla riserva, cioè la cifra di riserva detratti il premio del Venditore, l'imposta applicabile ed ogni tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto.

(b) Il Venditore non può offrire per il lotto né impiegare qualsivoglia persona per fare ciò in sua vece: una tale vendita simulata sarà annullata, salve tutte le spettanze dovute alla Casa, da calcolarsi nei modi e con le penali di cui al punto 7 (d) per i lotti ritirati e tutte le maggiorazioni per i danni che la Casa dovesse affrontare per essere stata inconsapevole strumento di tale pratica, sospetta di elusione fiscale e/o di riciclaggio di danaro.

#### **9. Ulteriori termini di vendita**

##### **(a) Pagamenti**

A vendita conclusa, la Casa richiede all'Acquirente il pagamento dell'intero importo dovuto, incluso il premio dello Acquirente, l'imposta applicabile ed ogni tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto. Ricevuto tale pagamento la Casa rimette al Venditore un ammontare eguale al prezzo di vendita detratto il premio del Venditore, l'imposta applicabile ed ogni tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto, 35 giorni dopo la data della vendita, purché la Casa non sia stata informata il lotto venduto essere un falso (come definito nella clausola 1 delle presenti Condizioni del Contratto). In caso di ritardo nel pagamento da parte dello Acquirente, la Casa eseguirà tale rimessa al Venditore entro 7 giorni dalla data di ricezione del pagamento da parte dello Acquirente. Qualora, per qualunque ragione, la Casa rimetta direttamente al Venditore il pagamento dovuto dall'Acquirente, prima che questi vi provveda, la Casa acquisirà pieni e completi proprietà e titolo sul lotto, eccettuato unicamente il caso in cui la Casa sia obbligata ad accettare la restituzione di un lotto da parte dello Acquirente sulla base che esso sia un falso (come definito nella clausola 1 delle presenti Condizioni del Contratto): nella quale situazione il Venditore rifonderà alla Casa il fatturato della vendita pagatogli.

##### **(b) Mancato pagamento da parte dell'Acquirente**

Se l'Acquirente non riesce a pagare il completo ammontare della cifra dovuta entro 35 giorni dalla data della vendita, la Casa sarà autorizzata a concordare termini speciali, in nome e per conto del Venditore, per il pagamento, l'imbballaggio, il trasporto, il deposito e la assicurazione del lotto. Sarà parimenti autorizzata ad intraprendere qualsiasi passo reputi necessario per raccogliere la somma dovuta dallo Acquirente. Nondimeno, la Casa non sarà obbligata a rimettere la somma dovuta al Venditore. Non sarà parimenti obbligata ad intraprendere qualsivoglia procedimento legale né in prima persona, né per conto del Venditore, né a partecipare a quelle azioni che il Venditore eventualmente decida di promuovere. La Casa discuterà, caso per caso, con il Venditore l'appropriato corso da tenere per recuperare la cifra dovuta dallo Acquirente.

##### **(c) Falsi**

Se entro dieci anni dalla data della vendita l'Acquirente dimostra alla Casa, in maniera che essa reputi soddisfacente, il lotto essere falso (come definito nella clausola 1 delle presenti Condizioni del Contratto), inoltre (i) se l'Acquirente al momento non ha ancora pagato l'intero ammontare dovuto, la Casa avrà il diritto di cancellare la vendita e/o se la Casa ha già pagato al Venditore in tutto o in parte l'ammontare dovuto a questi, il Venditore rifonderà alla Casa, a semplice richiesta ed immediatamente, la somma totale pagatagli. In questo ultimo caso, la Casa eserciterà, in qualità di creditore privilegiato, diritto di riservato dominio sopra qualunque proprietà del Venditore posta sotto il controllo della Casa, e ciò a titolo di garanzia per l'ammontare dovuto.

##### **(d) Durata ed estensioni del mandato, lotto invenduto e quote di riduzione**

La Casa propone alla vendita il lotto affidatogli: a) a trattativa privata non concorrenziale per 2 mesi dalla data di sottoscrizione del mandato a vendere, che ha appunto tale durata, salve tutte le estensioni qui espresse; b) a trattativa privata concorrenziale, fino alla data fissata per la comparazione delle offerte in concorrenza, riservandosi in caso di lotto invenduto di provare la trattativa privata non concorrenziale nei sette giorni successivi.

Se, decorsi tali termini, un qualunque lotto è invenduto o, anche prima di tali termini, non è ritenuto proponibile alla vendita, o è ritirato dalla vendita per qualunque ragione, deve essere ripreso dal Venditore,

presso la sede della Casa, entro il termine di 7 giorni dalla data di qualsivoglia di tali accadimenti. In caso di difetto entro 35 giorni dalla medesima data, la Casa invierà al Venditore corrispondenza raccomandata, specificando il termine perentorio di ritiro entro 7 giorni dal ricevimento di essa ed i costi assicurativi e di trasporto e deposito già sostenuti dalla Casa, i quali il Venditore è tenuto a rimborsare contestualmente al ritiro, come anche i costi ed i provvedimenti, in caso di ulteriore inadempienza: in particolare, se trascorsi ulteriori 30 giorni, il Venditore non avrà provveduto, la Casa provvederà a recapitare il lotto presso una ditta specializzata in deposito di opere d'arte, a spese ed a rischio del Venditore. Tale ditta rilascerà il lotto esclusivamente quando sia stato pagato il pieno costo di deposito, trasporto ed assicurazione del lotto ed ogni altro costo occorso, insieme al pagamento di tutte le somme dovute alla Casa. Nella presente clausola si ribadisce che, trascorsi i predetti termini, il lotto non sarà più assicurato, né la Casa né il trasportatore né il magazziniere da essa incaricati avranno alcuna responsabilità per qualsiasi danno dovesse venire al lotto, inclusi rottura, furto o distruzione, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i quali risponde solo il soggetto direttamente responsabile. Se tale lotto non è ripreso dal Venditore entro il termine complessivo di 90 giorni dallo esaurirsi del mandato a vendere, o da quando gli è stato comunicato che il lotto è ritirato o che non sarà proposto in vendita, la Casa potrà disporre di esso, a propria insindacabile discrezione, secondo ciò che reputa giusto, il che include che essa possa porlo in vendita ai termini che ritiene appropriati, anche circa stime e riserve. La Casa rimetterà dunque al Venditore il fatturato della vendita, dedotto ogni ammontare dovuto.

Se un qualsiasi lotto è invenduto, la Casa è autorizzata, come esclusivo agente in nome e per conto del Venditore, per i due mesi successivi alla consumazione del mandato, a vendere il lotto con una riduzione del 15% della riserva, o per quel minore ammontare che la Casa ed il Venditore avranno concordato: il che comporta un ammontare finale per il l'Acquirente pari al 15% meno del primo richiesto. Se trascorso anche tale termine il lotto è invenduto, la Casa è autorizzata, come esclusivo agente in nome e per conto del Venditore, per i due mesi successivi, ad esperire un ultimo tentativo di vendita, con una riduzione del 25% della prima riserva, o per quel minore ammontare che la Casa ed il Venditore avranno concordato: il che comporta un ammontare finale per il Venditore pari al 25% meno del primo richiesto. Un lotto venduto con questa procedura comporta per il Venditore le stesse obbligazione verso la Casa e verso l'Acquirente di un lotto venduto durante i due mesi di mandato. Qualora il Venditore non intenda aderire a tali procedure da esperire oltre i due mesi di mandato deve comunicarlo alla Casa per iscritto.

#### **10. Riproduzioni**

La Casa avrà il diritto (in via non esclusiva) di fotografare, riprendere a video e produrre o far produrre e trasmettere qualsivoglia immagine del lotto. Tutti i diritti nel caso di una siffatta immagine saranno di proprietà della Casa che avrà il diritto di usarli o cederli a terzi in qualsiasi occasione e secondo ciò che ritiene, a proprio insindacabile giudizio, opportuno.

#### **11. Risultanze fiscali ed Iva**

(a) La Casa può rimettere al Venditore fattura per le proprie spettanze, nella quale siano distinti il prezzo di vendita, il premio del Venditore e la Imposta applicabile, oltre ad ogni altra tassa o spesa necessaria od eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto.

(b) Se il Venditore è un privato, la Casa può parimenti aderire alle facilitazioni in materia d'Iva previste dalle Leggi della Repubblica per la vendita di beni antiquari, operando nel cosiddetto regime del margine di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 41/1995, convertito nella Legge n. 85 del 1995 e successive modificazioni. In questo caso però, poiché la Casa assume il titolo del lotto, tra la Casa ed il Cliente deve essere steso un Contratto traslativo della proprietà, anch'esso sottoposto integralmente alle presenti Condizioni del Contratto e vincolato, salvo diversa pattuizione, a nullità qualora la Casa non riesca a vendere, a sua volta, l'opera nei termini stabiliti sotto il punto 9 (d) e con i premi, immodificabili, riportati nella tabella 3.

(c) La Casa ed il Venditore possono valutare, caso per caso, a quale disciplina aderire: in linea generale, la prima risulta più conveniente per i mercanti, che hanno modo di scaricare l'imposta ed ogni altra spesa o tassa prevista nel presente Contratto; la seconda per i privati, perché permette loro di vincere l'Imposta di registrazione e l'Iva sulla commissione. (Aspetti fiscali, in Carlo Romagnoli e Giuseppe Trecordi, *Le opere d'arte*, Piacenza, 1995, pp. 235-236.)

(d) La disciplina scelta rimane vincolante per l'Acquirente. Infatti nel caso sotto (a) la Casa dovrà rimettere all'Acquirente fattura per le proprie spettanze, nella quale siano distinti il prezzo di vendita, il premio dello Acquirente e la Imposta applicabile, oltre ad ogni altra tassa o spesa necessaria od eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto. Nel caso sotto (b) la Casa dovrà rimettere all'Acquirente fattura nei modi previsti nel regime del margine di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 41/1995, convertito nella Legge n. 85 del 1995 e successive modificazioni, esente da bollo ex articolo 6. comma 2, della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 642/72, o scontrino fiscale, a sua scelta.

(e) La Casa predilige nettamente la disciplina sotto (a), per semplicità e chiarezza amministrativa, rimarcando essa più visibilmente il proprio ruolo di agente.

(f) In entrambe le discipline, la Casa è categoricamente tenuta ad annotare nei registri fiscali e di pubblica sicurezza i dati del Venditore e tutti gli estremi della operazione.

(g) In proposito, il Venditore è tenuto a dare alla Casa, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni rilevanti riguardo la propria identità, ragione sociale, e status fiscale, fornendo in copia documento

di identità (carta di identità, patente o passaporto validi), certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita Iva. Il Venditore deve inoltre comunicare, dietro la propria responsabilità, tutte informazioni fiscali rilevanti riguardo il lotto, ed in particolare se esso sia attualmente di proprietà privata, soggetto al regime del margine o infine soggetto ad Iva normale: infatti queste informazioni sono vincolanti per la Casa per la emissione della risultanza fiscale al Venditore come all'Acquirente ed una volta applicate nella nota fiscale non potranno essere cambiate. Qualora la Casa si trovi ad affrontare qualsiasi costo o spesa imprevisi conseguenti ad informazioni scorrette comunicate dal Venditore, il Venditore rimborserà alla Casa, a semplice richiesta ed immediatamente, l'intero ammontare in cui la Casa sia incorsa.

## **12. Altri materiali**

La Casa opera specialmente nel campo del disegno d'arte e del documento storico, ma può vendere in proprio e per conto terzi, giusti permessi comunali e di pubblica sicurezza, qualsivoglia altro oggetto d'arte o d'antiquariato. Alcuni di questi oggetti sono sottoposti ad una normativa speciale. In particolare:

### **(a) Parti elettriche e meccaniche**

Se un lotto contiene una qualsiasi parte elettrica o meccanica, il Venditore si assume, con la sottoscrizione del mandato di vendita, la responsabilità di assicurare, in prima persona, che queste sono in condizioni di operare regolarmente e senza pericolo. Bisogna rimarcare che con la presente clausola il Venditore accetta, tra l'altro, di indennizzare la Casa per qualsiasi costo, rivendicazione o spesa in cui essa incorra, per eventuale non funzionamento dell'oggetto e soprattutto per qualsiasi danno l'oggetto possa cagionare allo Acquirente o a terzi, ed alle proprietà di questo o di terzi, per malfunzionamento.

### **(b) Macchine, vini e pistole**

La Casa non assumerà in carico tali oggetti da chi sia sprovvisto dell'idoneo titolo d'uso, quando anche li possieda a buon diritto: la patente di circolazione per le macchine di qualsiasi epoca; la maggiore età per gli alcolici, anche da collezione; il porto d'armi per qualsiasi tipo di arma da fuoco o da taglio, anche antica e/o puramente ornamentale. La Casa non consegnerà questi oggetti a chi sia sprovvisto del giusto titolo d'uso, benché li abbia acquistati a buon diritto e nel rispetto di tutte le Leggi vigenti e di ogni punto delle presenti Condizioni del Contratto. La Casa fornirà, su richiesta, le speciali Condizioni aggiuntive da applicare a questi oggetti.

### **(c) Costi aggiuntivi**

Dove applicabili, anche per questi oggetti saranno posti a carico del Cliente i costi di assicurazione, dimostrazione pratica, trasporto e transito.

## **C – CONDIZIONI COGENTI PREVALENTEMENTE PER L'ACQUIRENTE**

### **13. La Casa nel ruolo di agente**

La Casa esercita attività di vendita di beni antiquari per conto del Venditore. Il Contratto per la vendita di un lotto tramite gli operatori della Casa è dunque in effetti tra il Venditore e l'Acquirente, benché le parti siano l'una celata all'altra (punto 2).

### **14. Prima della vendita**

#### **(a) Termini di garanzia e valutazione del lotto**

La Casa provvede a schedare ogni singolo lotto, con l'aiuto di specialisti dei singoli autori e materie, indicandone precisamente la autografia, le precipue qualità artistiche e, se rilevante, lo stato di conservazione: l'insieme di tali informazioni è contenuto nella scheda che accompagna ogni singolo lotto. La Casa mette a disposizione dei Clienti i lotti in modo che gli stessi possano verificare - anche con l'ausilio di propri esperti - la correttezza delle descrizioni della Casa. Per questo motivo e per il fatto che la Casa non è proprietaria dei lotti, non potranno essere sollevate obiezioni in merito agli stessi dopo la vendita. Salve le commissioni pagate alla Casa dal Venditore e dall'Acquirente, insieme alla Imposta applicabile, alla assicurazione e ad ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto e sostenuta dalla Casa, la Casa rimarrà estranea ad ogni contestazione esorbitante tali termini ed è autorizzata a comunicare allo Acquirente i dati del Venditore, in modo che le parti possano esperire diretti tentativi di conciliazione o procedere per vie legali direttamente l'una contro l'altra.

Benché la Casa formuli il prezzo di vendita di ogni lotto il cui autore sia attestato nei più comuni indici internazionali sulla base del valore medio di oggetti simili comparsi nel mercato d'asta internazionale degli ultimi dieci anni, non può accettare nessuna contestazione, a nessun titolo, circa il prezzo di vendita, né da parte del Venditore, una volta che egli abbia attentamente vagliato e reputato giusta e controfirmato la riserva nel mandato a vendere, né da parte dell'Acquirente una volta che la vendita sia conclusa con l'aggiudicazione del lotto a lui. Le stime ed il prezzo di vendita inoltre non devono essere considerati come una affermazione che queste stime e prezzo siano le stime od il prezzo cui il lotto sarà proposto o venduto in una qualsiasi altra vendita.

I probabili Clienti sono sollecitati ad esaminare personalmente e con l'ausilio di esperti di loro fiducia, ogni oggetto, anche circa la valutazione pecuniaria offerta dalla Casa, il quale siano eventualmente interessati a vendere o ad acquistare.

#### **(b) Catalogazione e descrizione**

La pratica della Casa nella catalogazione e descrizione dei lotti è spiegata nel glossario delle pratiche di catalogazione in coda alle presenti Condizioni del Contratto. Si rimarca che per le Leggi della Repubblica, salvo dolo o colpa grave, ogni affermazione relativa alla autografia, alla origine, alla datazione, alla età, alla attribuzione, alla genuinità, alla provenienza, alla condizione, alla stima e in taluni casi anche alla tecnica ed alla misura di un lotto (quando per esempio tale lotto sia in cornice inamovibile e non sia possibile l'esame diretto), effettuata su base stilistica e dunque soggettiva, è considerata una pura opinione e non va considerata un fatto definitivo.

Le illustrazioni nei cataloghi della Casa sono per semplice orientamento e non devono essere prese a riferimento per determinare il tono o il colore di un oggetto o per rilevare imperfezioni.

Molti oggetti sono di una età o natura tali da precludere che siano in perfette condizioni. La Casa può svolgere estemporanei esami tecnici a richiesta del Cliente per stabilirne lo stato di conservazione, con il massimo rigore concesso da apparecchiature di prima disponibilità (microscopio portatile 30X, lampada di wood, piatto luminoso tarato) e dal proprio personale specializzato: bisogna però rimarcare che una attendibile conoscenza di tale stato di conservazione richiede esami più complessi, che la Casa può commissionare, a richiesta ed a spese del Cliente, ad un centro specializzato. La Casa pertanto dà il proprio estemporaneo referto tecnico a mero titolo di opinione, come un risultato presuntivo e non definitivo. La assenza di rilievi circa difetti o restauri in tali referti non implica che un lotto sia libero da difetti o restauri, né il riferimento a specifici difetti e restauri implica la assenza di qualsivoglia altri.

**(c) Responsabilità dello Acquirente**

L'Acquirente è responsabile di soddisfare se stesso, tramite la osservazione diretta del lotto, anche con esperti di propria fiducia, anche riguardo il suo stato di conservazione e tutti gli altri argomenti esposti nella descrizione offerta dalla Casa.

**15. Alla vendita**

**(a) Rifiuto di ammissione**

La Casa vende ogni lotto in luoghi di cui è proprietaria o affittuaria, sopra i quali ha il controllo per tutta la durata della vendita e detiene il diritto, esercitabile a sua completa discrezione e nei soli limiti delle regole contro la discriminazione previste dalla Carta Costituzionale e dalle Leggi della Repubblica, di rifiutare l'accesso ai locali e la visione dei lotti a qualsiasi persona.

**(b) Offerta diretta ed offerta vincolata**

L'eventuale Acquirente può lasciare una offerta sul lotto diminuita del 15% o del 25% rispetto alla cifra intera richiesta, per adire alle possibilità del punto 9 (d). Per lasciare una tale offerta, l'offerente deve compilare e firmare un modulo in cui sia chiaramente indicata la cifra che si impegna a pagare per il lotto non appena gli sia eventualmente assegnato: l'offerente è inoltre obbligato a lasciare, come deposito cauzionale, il 20% della cifra intera richiesta per il lotto. Prima di accettare una simile offerta, salvo nei casi di Clienti già noti, la Casa richiede copia dei documenti di identità, estremi fiscali e garanzie bancarie. Bisogna qui rimarcare che una tale procedura non vincola il Venditore ad accettazione dell'offerta. Bisogna inoltre rimarcare che anche in caso di adesione da parte del Venditore, tale offerta sarà presa in esame solo e rispettivamente: dopo due mesi di esposizione del lotto alla intera cifra intera richiesta, se l'offerta è ridotta del 15%; dopo ulteriori due mesi di esposizione a tale prima tariffa ridotta, se l'offerta è ridotta del 25%. Bisogna inoltre rimarcare che con la presente clausola l'Acquirente prende atto che la Casa resta perfettamente libera da qualsiasi vincolo e penale in caso di mancata attribuzione del lotto a questi e parimenti pienamente autorizzata a vendere tale lotto a qualsiasi terzo alla tariffa più alta in vigore. Qualora, per vittoria di altra offerta o diniego del Venditore, il lotto non sia attribuito alla offerta vincolata, il deposito cauzionale sarà immediatamente restituito dalla Casa allo offerente. Il lotto sarà invece assegnato d'ufficio allo offerente non appena proponibile alla tariffa corrispondente alla offerta dello offerente, senza essere sottoposto ad altri eventuali Acquirenti. In questo caso, egli è tenuto a pagarne il pieno costo ed a ritirarlo entro 7 giorni dalla assegnazione, salve tutte le penali previste nel presente Contratto per mancato pagamento o ritiro, ed in particolare 16 (g) e (h). Una volta proposta, una offerta vincolata non può essere ritirata. Non sono accettabili offerte vincolate a tariffe o in modi differenti da quelli espressi qui e nelle presenti Condizioni del Contratto.

**(c) Conduzione della offerta vincolata**

Tale offerta dovrà pervenire, controfirmata in originale nello apposito modulo, almeno 24 ore prima del consumarsi dei due mesi in cui il lotto sia proposto alla tariffa superiore alla proposta dello offerente. La offerta vincolata deve essere espressa in Euro. Quando l'offerente propone una offerta, egli accetta di assumere personale e diretta responsabilità per essa. Nondimeno, la Casa può accettare una offerta proposta in nome e per conto di terzi qualora ciò sia stato concordato per iscritto nel modulo di offerta vincolata e l'offerente assuma responsabilità per le proprie dichiarazioni e consegnhi, oltre ai propri documenti, tutti i documenti richiesti di tali terzi, unitamente ad procura speciale notarile.

Salvo quanto detto al punto 15 (b), il lotto sarà assegnato allo offerente da cui viene ricevuta la prima offerta attualmente eseguibile per quel lotto.

L'emissione del documento fiscale da parte della Casa marca la accettazione della offerta e la conclusione del Contratto di vendita tra il Venditore e l'Acquirente o tra la Casa e l'Acquirente (punti 2 e 11).

**(d) Carattere e conduzione della vendita concorrenziale**

Non si tratta di aste pubbliche, ma di trattative private concorrenziali a cui sono ammessi i solo clienti acquirenti che ne abbiano fatto richiesta scritta attraverso l'apposito modulo e la cui partecipazione sia stata accettata dalla casa sulla base delle credenziali offerte.

La vendita può essere coadiuvata da un servizio di asta elettronica messo a disposizione della Casa da operatori specializzati.

Al fine di garantire ai clienti la possibilità di verificare direttamente i lotti offerti nella vendita, gli stessi sono esposti a Roma, presso la sede della Casa di Vendite nei 7 giorni precedenti la vendita, in orario 9.30-13 e 14.30-18, e inoltre nella giornata in cui si svolge la vendita in orario 9.30-13.

I clienti accreditati possono far pervenire la propria offerta in forma scritta all'indirizzo della Casa ovvero al fax 06.40041969 o alla e-mail info@gioiellidicarta.it, entro le ore 13 del giorno in cui si effettua la vendita.

Alle ore 14.00 pari data presso la sede della Casa vengono aperte le offerte pervenute. Alle ore 14.15, letto pubblicamente l'importo di ogni offerta pervenuta, vengono acquisite – in sequenza ininterrotta – eventuali altre offerte scritte da parte di offerenti presenti e accreditati. In presenza di una sola offerta pari o superiore alla base d'asta, il lotto è aggiudicato alla base d'asta. In presenza di più offerte, vengono selezionate le due migliori e il lotto è aggiudicato all'offerente che ha proposto l'offerta migliore in assoluto ad una cifra pari all'importo della seconda offerta migliore maggiorata al massimo del 10% (ad esempio se la offerta migliore in assoluto è 3.000 Euro e la seconda migliore è 2.000 Euro, il lotto è aggiudicato a 2.200 Euro all'offerente che ha proposto 3.000 Euro).

Le offerte possono essere pari o superiori alla base di vendita.

In caso di offerta di pari importo, prevale quella consegnata prima.

L'offerente riconosce alla Casa, oltre al prezzo di aggiudicazione ricevuto dalla stessa in nome e per conto del cliente venditore, un diritto di intermediazione pari al 25% dello stesso (Iva inclusa).

Ad aggiudicazione avvenuta, la Casa rimette immediata fattura all'acquirente, fuori campo Iva per quanto concerne il bene e in campo Iva per quanto concerne l'intermediazione.

L'Acquirente provvede a saldare la fattura entro 5 giorni lavorativi dalla aggiudicazione.

Il lotto è ritirato dall'acquirente, entro 45 giorni dalla vendita, a pagamento avvenuto, presso la Casa.

Dopo la vendita, non sono ammesse contestazioni riguardo al lotto.

#### **(e) Offerte telefoniche**

Se l'offerente è noto alla Casa, egli può comunicare la propria offerta vincolata anche per telefono, entro i termini stabiliti al punto 15 (c). L'offerta verrà registrata dalla Casa, ma la Casa vi darà seguito solo se l'offerente provvederà, entro le 48 ore successive, a consegnare alla Casa il modulo d'offerta firmato in originale ed il corrispondente deposito cauzionale.

#### **(f) Riproduzioni**

Lotti affidati alla Casa possono essere variamente riprodotti. La Casa risponde solo delle proprie produzioni editoriali. Non risponde di altre produzioni, quando anche vi abbia partecipato il personale della Casa.

#### **(g) Libertà della Casa**

La Casa ha il diritto, a propria assoluta discrezione, di rifiutare qualsiasi offerta, di ritirare o dividere qualsiasi lotto, di combinare qualsivoglia due o più lotti e, in caso di errore o di disputa, di porli nuovamente in vendita alle condizioni che essa reputi più opportune.

### **16. Dopo la vendita**

#### **(a) Premio dello Acquirente**

Se previsto dalla Casa per il lotto, in aggiunta al prezzo di vendita, l'Acquirente dovrà pagare alla Casa il premio dello Acquirente, nei termini e secondo la tabella di cui al punto 3.

#### **(b) Imposta sul valore aggiunto (IVA)**

L'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata in ogni caso sul premio, salvo che il Venditore abbia scelto l'opzione per il regime del margine di cui al punto 11 (b)-(f).

L'imposta può gravare anche sul prezzo di vendita: ciò avviene quando il Venditore è soggetto titolare di Partita Iva e non può aderire alle facilitazioni del regime del margine. Ciò viene segnalato, nella scheda di descrizione, con la dizione: "lotto sottoposto a regime Iva normale". In questo caso, il Venditore rimette alla Casa una fattura per l'intero importo versatogli da essa, con distinzione della imposta (20%). La Casa a sua volta rimette allo Acquirente fattura per l'intero importo versato da questi, con distinzione della imposta (20%). In tale procedura l'Acquirente può naturalmente scaricare l'Iva sullo intero prezzo di vendita.

L'Iva potrà essere rifiuta allo Acquirente dietro presentazione, entro e non oltre due mesi dalla data di vendita, di documenti di esportazione dalla Unione Europea nella forma appropriata. Nondimeno:

- qualora il lotto sia stato venduto ad un cittadino della Comunità Europea l'Iva generalmente non può essere rimborsata;
- qualora un agente abbia acquistato un lotto in nome e per conto di un Acquirente primario extra-comunitario, la Casa è obbligata, circa l'Iva, a trattare l'agente come Acquirente primario. Per ottenere rimborso diretto, il lotto deve essere comprato sotto il nome dello Acquirente primario extracomunitario, senza mediazioni;
- la Casa è responsabile di conteggiare l'Iva su tutti i lotti per i quali sia attesa la prova della avvenuta esportazione; gli Acquirenti sono tenuti sino a quel momento a depositare tutti i corrispettivi Iva;
- quando la Casa provveda al rimborso, essa tratterà Euro 100/00 come diritti amministrativi;
- per applicare rimborso, la appropriata prova di esportazione deve essere inviata alla Casa con dicitura "Rimborso Iva" e tutti gli estremi amministrativi utili ad identificare tale rimborso.

**(c) Pagamento**

A vendita effettuata l'Acquirente è tenuto a pagare l'intero ammontare dovuto (comprendente il prezzo di vendita, il Premio dello Acquirente, l'Imposta applicabile ed ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto), entro 7 giorni dalla data della vendita. Ciò si applica anche se l'Acquirente desidera esportare il lotto ed una apposita licenza di esportazione è stata richiesta (o non vi è alcun impedimento a che lo sia). L'Acquirente non acquisirà titolo sul lotto fino a che tutte le somme dovute siano state pagate alla Casa, anche qualora, per qualsiasi motivo, la Casa abbia già rilasciato il lotto allo Acquirente.

**(d) Deposito dei beni acquistati**

In mancanza di specifici accordi scritti tra la Casa e l'Acquirente, la Casa tratterà il lotto venduto sino a che tutte le somme dovute alla Casa, o ai suoi impiegati o a qualsivoglia dei suoi agenti, siano state totalmente pagate. Gli oggetti trattenuti saranno coperti dalla assicurazione della Casa per 7 giorni a far data dalla vendita, o, se, su indicazione dello Acquirente, i beni sono stati condotti ad un deposito prima di tale termine, fino al momento in cui vi siano giunti. Al consumarsi del settimo giorno o alla data del deposito, anche precedente il settimo giorno, il lotto sarà interamente a rischio dello Acquirente.

**(e) Imballaggio e maneggio**

La Casa userà ogni ragionevole attenzione nel maneggiare ed imballare il lotto, ma ricorda al Cliente che dopo sette giorni a far data dalla vendita, o dal momento del deposito, se precedente tale termine (punto 16 d), il lotto è interamente a rischio dello Cliente.

**(f) Consulenti legali e fiscali, Assicuratori, Restauratori, Trasportatori, Depositi e Corniciari consigliati**

La Casa può indicare, a richiesta del Cliente, di quali operatori si serva materia per materia. Nondimeno, con la presente clausola la Casa rimarca di non poter assumere a riguardo alcuna responsabilità, a nessun titolo e per nessuna ragione o causa.

**(g) Mancato pagamento**

Se l'Acquirente manca nel pagare entro 7 giorni, la Casa sarà intitolata ad esercitare uno o più dei seguenti diritti o provvedimenti:

- caricare sull'intero ammontare dovuto, fino a quando esso non sia saldato ed a partire dal settimo giorno a far data dalla vendita, un interesse pari al tasso annuo base stabilito dall'Istituto di Credito cui la Casa si appoggia maggiorato di 4 punti percentuali;
- provvedere a conguaglio con qualsiasi ammontare che la Casa, o i suoi impiegati o qualsivoglia dei suoi agenti debbano all'Acquirente per qualsiasi transazione sino alla copertura di qualsiasi ammontare rimasto non pagato dallo Acquirente;
- esercitare diritto di riservato dominio su qualsiasi proprietà dell'Acquirente in possesso della Casa per qualsiasi fine, a garanzia dell'ammontare ancora da pagare;
- rigettare qualsiasi futura offerta fatta dallo Acquirente o ottenere dallo Acquirente, prima di accettare una tale offerta, deposito cauzionale almeno equivalente ad essa.

Se l'Acquirente manca di pagare entro 35 giorni, la Casa sarà autorizzata inoltre a:

- iniziare procedimenti in nome e per conto del Venditore contro l'Acquirente per recuperare l'intera cifra dovuta, insieme con i costi di siffatti procedimenti sulla base di una piena e totale indennità e con un interesse pari al tasso annuo base stabilito dall'Istituto di Credito cui la Casa si appoggia maggiorato di 4 punti percentuali;
- cancellare la vendita del lotto e di qualsiasi altro oggetto venduto allo Acquirente nello stesso periodo o in diverso periodo, con perdita per l'Acquirente di qualsiasi acconto versato su qualsiasi lotto.
- disporre la vendita del lotto, pubblicamente o privatamente, e applicarne i proventi sino alla copertura dello ammontare dovuto alla Casa; e se questa vendita dà un risultato insufficiente, reclamare un conguaglio da parte dello Acquirente insolvente, insieme con tutti i costi occorsi connessi al mancato pagamento da parte dello Acquirente insolvente.

**(h) Mancato ritiro**

Qualora i beni acquistati non siano ritirati entro 7 giorni a far data dalla vendita, che il pagamento sia avvenuto oppure no, la Casa predisporrà il deposito di essi a rischio ed a spese dello Acquirente, e rilascerà gli oggetti acquistati solo dopo l'avvenuto totale pagamento di tutti i costi dovuti dallo Acquirente, inclusi il deposito, il trasporto, l'assicurazione e qualsiasi altro costo occorso, insieme al pagamento di tutte le altre somme dovute dallo Acquirente alla Casa o ai suoi impiegati o a qualsivoglia dei suoi agenti.

**(i) Licenza di esportazione**

Qualora non sia stato differentemente concordato per iscritto, il fatto che l'Acquirente desideri ottenere ed applicare una qualsiasi licenza di esportazione non estingue il suo obbligo di pagare entro 7 giorni né il diritto della Casa a porre a carico dello Acquirente il predetto interesse sullo eventuale tardato pagamento.

Se l'Acquirente richiede alla Casa di ottenere ed applicare una licenza di esportazione in nome e per conto dello Acquirente, la Casa sarà autorizzata a recuperare da questi quanto abbia speso per una tale procedura, insieme con ogni Imposta applicabile, anche qualora tale procedura non vada a buon fine (punto 27).

### **17. Ampiezza della responsabilità della Casa**

La Casa svolge un ruolo intermediario fra il Venditore e l'Acquirente. La responsabilità economica della Casa - limitata comunque ai soli casi di dolo o colpa grave - riguarda esclusivamente le spettanze da essa ricevute, rimanendo a carico del Venditore ogni eventualmente maggiore importo dovuto all'Acquirente.

### **18. Rimborsi**

Anche in caso di contestazioni riconosciute valide, rispetto ai termini di cui sopra, la Casa non darà seguito a rimborso:

- in nessun caso, per nessuno dei lotti indicati come non passibili di restituzione; o
- se il lotto non ha perso valore, dopo che ne sia stata acclarata la autenticità; o
- se la descrizione offerta dalla Casa alla data della vendita corrispondeva alla opinione allora generalmente accettata da studiosi od esperti; o
- se era chiaramente indicato un conflitto di opinioni circa la autenticità del lotto.

L'Acquirente deve inoltre notare che un rimborso può essere ottenuto solo ricorrendo insieme le seguenti Condizioni:

- (i) l'Acquirente deve notificare per iscritto alla Casa, entro dieci anni dalla data della vendita, che dal suo punto di vista il lotto è difforme da come descritto dalla Casa nella dichiarazione di autenticità e da come garantito nei termini delle presenti Condizioni del Contratto; e
- (ii) l'Acquirente deve ritornare alla Casa il lotto contestato entro 14 giorni dalla data della contestazione e nelle stesse Condizioni in cui è stato posto in vendita; e
- (iii) non appena il lotto sia ritornato alla Casa, l'Acquirente deve produrre prove soddisfacenti la Casa circa la fondatezza della contestazione e circa il suo pieno diritto a trasferire il titolo del bene alla Casa, libero da rivendicazioni di qualsiasi terzo.

In nessuna circostanza, a nessun titolo e per nessuna ragione o causa si potrà richiedere alla Casa o al Venditore, ognuno per la parte di competenza, di pagare allo Acquirente una cifra superiore allo ammontare pagato dallo Acquirente per il lotto e l'Acquirente rinuncia sin d'ora anche a reclamare interessi su tale cifra.

Il beneficio di questa garanzia non può essere trasferito. Essa è emessa solo a beneficio della persona fisica o giuridica alla quale è stata effettuata la vendita, la quale persona, dal momento della vendita, deve essere rimasta unico proprietario e titolare del lotto, senza cessione o esposizione dello stesso presso o a favore di alcun terzo.

La Casa sarà inoltre autorizzata a sperimentare ogni processo scientifico o di diversa natura per stabilire la autenticità del lotto come da essa esposta nella dichiarazione di autenticità, anche qualora tale processo implichi danni per il lotto.

## **D – ULTERIORI CONDIZIONI COGENTI PARIMENTI PER IL VENDITORE E PER LO ACQUIRENTE**

### **19. Copyright**

Il copyright di tutte le immagini, le illustrazioni ed il materiale scritto riferito al lotto è e rimarrà in ogni tempo proprietà esclusiva della Casa e non potrà essere utilizzato dallo Acquirente in nessun caso senza previo consenso scritto da parte della Casa e comunque limitatamente all'uso per cui il consenso sia stato eventualmente rilasciato.

### **20. Comunicazioni**

Ogni comunicazione data sotto le presenti Condizioni del Contratto deve essere data per iscritto: se tramite posta, con corrispondenza raccomandata ed in modo che sia ricevuta dal destinatario entro il quinto giorno lavorativo dal momento dello invio o, se indirizzata oltremare, entro il decimo giorno lavorativo, dal momento dell'invio.

### **21. Tutela e sceverabilità del Contratto**

Se una qualsiasi parte delle presenti Condizioni del Contratto è contestata essere invalida, illegittima o non suscettibile di tutela giudiziaria da una qualsivoglia corte, anche qualora tale parte sia invalidata, ogni altra parte delle Condizioni del Contratto continuerà ad essere valida e suscettibile di tutela giudiziaria sino alla massima estensione consentita dalla Legge.

### **22. Legge e giurisdizione**

Le presenti Condizioni del Contratto sono soggette alle Leggi della Repubblica Italiana ed alle direttive della Comunità Europea non contrastanti con esse: le une e le altre sono state applicate nella loro stesura e lo saranno nel loro effetto. A beneficio della Casa, il Venditore e l'Acquirente sottomettono ogni controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente Contratto, se tra essi in primo luogo alla Casa e, questa eventualmente dichiaratasi incapace, alla competenza esclusiva del Foro di Roma; se tra uno di essi o entrambi e la Casa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **23. Tariffe combinate**

I Clienti che combinino, nel corso dell'anno come definito sotto 3, sia vendite sia acquisti, hanno diritto ad assommare i prezzi di vendita dei lotti da loro venduti con quelli dei lotti da loro acquistati ai fini del calcolo della tariffa più conveniente.

### **24. Lotti esenti da Iva**

Nella Repubblica, determinate categorie di beni, come i libri, sono ad Iva assolta alla produzione e dunque esenti Iva per ogni ulteriore passaggio. Per queste categorie, quale che sia la provenienza del bene, sarà applicabile solo l'Iva sulle commissioni.

### **25. Transazioni in valuta estera e tassi di cambio**

In mancanza di diversi accordi scritti, ogni transazione sarà eseguita in Euro. Clienti extracomunitari possono richiedere di usare valuta differente dall'Euro. In questo caso, il pagamento da parte dell'Acquirente sarà effettuato in base al tasso di cambio esercitato dallo Istituto di Credito cui la Casa si appoggia nel momento in cui avviene la vendita, l'importo dovuto sarà però maggiorato del 3%, per garantire la Casa da eventuali fluttuazioni e da ogni altro costo di cambio in cui incorra. Il pagamento da parte della Casa al Venditore sarà effettuato in base al tasso di cambio esercitato dallo Istituto di Credito cui la Casa si appoggia nel momento scelto dalla Casa per tale pagamento, salvi tutti i costi di cambio ed entro i termini stabiliti dalle presenti Condizioni del Contratto per il pagamento al Venditore. Il tasso di cambio non è sindacabile: in proposito un certificato dello Istituto di Credito cui la Casa si appoggia sarà considerato conclusivo. Ogni errore nella conversione da valuta straniera a Euro e viceversa rimane a carico di chi lo compie, ma la Casa, il Venditore e l'Acquirente sono responsabili anche per gli Istituti di credito da essi utilizzati.

### **26. Lotti in importazione temporanea**

Qualora un lotto sia segnalato come "in importazione temporanea" nella descrizione della Casa, esso è in importazione temporanea da un Paese terzo, Cee o ExtraCee, il che in effetti significa che il momento della importazione è deferito fino a che il Lotto non sia stato eventualmente venduto dalla Casa, nel qual momento l'Acquirente sarà nel ruolo di effettivo importatore: e potrà decidere di mantenere il regime di importazione temporanea (fino ad un massimo di tre anni dalla data di ingresso in Italia), esportare il lotto o importarlo definitivamente con un aggravio Iva che può arrivare al 20% sul prezzo di vendita. Qualora l'Acquirente desideri esportare il lotto, deve avvisare la Casa non appena effettuata la vendita.

### **27. Notificazione, diritto di prelazione dello Stato ed esportazione**

Il Venditore e l'Acquirente sono entrambi informati, con la presente clausola, che la Casa sottopone ogni lotto, a suo insindacabile giudizio, di particolare interesse alle Commissioni di esame della Calcografia Nazionale e della Soprintendenza Archivistica del Lazio nonché degli altri organi eventualmente competenti. Nel corso di tale esame è possibile che il lotto sia notificato come bene di particolare importanza per il patrimonio artistico nazionale e non sia dunque più definitivamente esportabile dal territorio dello Stato Italiano: un tale provvedimento, tra l'altro, impone al proprietario, ogni qual volta in futuro intenda vendere il lotto, di sottoporlo prima allo Stato, alla cifra richiesta per la vendita, in modo che Esso possa esercitare il proprio diritto di prelazione. Nel corso di tale esame la Commissione può anche decidere di acquistare il lotto, nei tempi e nei modi usuali per gli acquisti pubblici, alla cifra posta come riserva dal Venditore. La Casa sottopone tali lotti a tale esame per scrupolo ed anche per sapere, in via meramente indicativa, prima della vendita se essi, data la loro importanza, siano esportabili oppure no. Il Venditore e l'Acquirente devono inoltre sapere che tale procedura può essere applicata dalla Casa a qualsiasi proprietà in carico, indipendentemente dal valore, senza precedente specifica informazione al Cliente né autorizzazione da parte del Cliente, ad assoluta discrezione della Casa. Il Venditore e l'Acquirente, con la presente clausola, riconoscono che nessuna responsabilità, a nessun titolo e per nessuna ragione o causa, può essere attribuita alla Casa qualora il lotto sottoposto a tale procedura sia notificato, con gli effetti conseguenti, né qualora, anche non notificato al momento della vendita, esso sia poi dichiarato inesportabile dal territorio italiano. La presente clausola vale come ampia liberatoria a favore della Casa per ogni cosa qui espressa e per tutte le conseguenze verificabili.

### **28. Beni di illecita provenienza ed effetti di Legge**

Il Venditore e l'Acquirente sono informati, con la presente clausola, che la Casa sottopone tutti i beni della provenienza dei quali non sia perfettamente certa, allo esame del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, presso il comando generale di Piazza di sant'Ignazio in Roma. Ciò per verificare che nessuno tra essi abbia provenienza furtiva o comunque illegittima. Nel qual caso, la Casa provvede immediatamente a comunicare tutti i dati del Venditore al Nucleo Carabinieri, con tutti gli effetti di Legge, civili e penali. Né la Casa, operando per scrupolo e in ossequio alla Legge, potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di tali effetti, anche qualora il venditore risulti poi proprietario in buona fede, oppure il bene affidato alla Casa sia stato erroneamente identificato con quello ricercato dalle Forze dell'Ordine. La presente clausola vale come ampia liberatoria a favore della Casa per ogni cosa qui espressa e per tutti le conseguenze verificabili.

### **29. La Casa come Acquirente**

La Casa si riserva la facoltà di acquisire, con diritto di prelazione e senza necessità di pattuizione con il Venditore ulteriore alla accettazione delle presenti Condizioni del Contratto, qualsiasi lotto affidato alla Casa, dietro il pagamento della riserva stabilita con il Venditore, detratta ogni spesa che il Venditore avreb-

be dovuto sostenere se il lotto fosse stato venduto a qualsivoglia altro Acquirente, incluso il premio del Venditore ed ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria, prevista nelle presenti Condizioni del Contratto. La Casa ha diritto a tutte le possibilità previste per un qualsivoglia Cliente, tra cui quanto stabilito al punto 9 (d).

### **30. Pagamento degli acquisti**

Il pagamento deve avvenire alla vendita o entro 7 giorni da essa. La Casa non consegnerà il lotto fino a che tutte le somme dovute dall'Acquirente non siano saldate. Il pagamento può essere effettuato per contanti, assegni, eurocheque, trasferimento bancario, carta di credito, bancomat.

Trasferimenti bancari debbono essere intestati a:

Claudia Bonino ABI 01025 CAB 03236 conto corrente 100000001443

Istituto Bancario San Paolo IMI spa, Roma Ag. 36, Via Filippo Civinini 50, Parioli 00197 Roma.

Il trasferimento bancario deve riportare estremi dello Acquirente, descrizione del lotto e annotazione della data in cui la vendita è avvenuta.

I pagamenti tramite Carta di credito sono soggetti ad un ricarico del 3.5% per diritti amministrativi. Parimenti, i pagamenti tramite Bancomat sono soggetti ad un ricarico dell'1.8%. Inoltre essi possono essere fatti solo dallo intestatario della Carta di credito o del Bancomat.

La Casa rilascia ricevuta semplice per ogni somma percepita, qualora essa sia inferiore all'intero dovuto dallo Acquirente. La Casa rilascia nota fiscale, fattura o scontrino, al momento del pagamento completo da parte dello Acquirente.

In caso di mancata quietanza del lotto entro 35 giorni a far data dalla vendita, la vendita sarà annullata e qualsiasi acconto versato dallo Acquirente sarà perso, rimanendo la cifra alla Casa ed al Venditore, come parziale indennizzo.

### **31. Deposito dei lotti**

Gli oggetti in carico alla Casa sono conservati presso la sede della Casa, o in caveau bancario o presso i domicili dei proprietari.

### **32. Discrezionalità della Casa circa il Contratto**

La Casa si riserva la facoltà di variare parzialmente queste Condizioni, quali non siano strettamente determinate dalle Leggi della Repubblica o da accordi vigenti.

## Glossario delle pratiche di catalogazione

Le seguenti espressioni con le spiegazioni collegate sono usate dalla Casa come comune pratica di catalogazione. L'uso di tali espressioni prescinde dalle condizioni del lotto e dalla estensione di ogni eventuale restauro.

### **Il nome dell'artista od una riconosciuta designazione per indicarlo, senza altra qualificazione**

Per esempio: Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera dell'artista.

### **Attribuito a...**

Per esempio: attribuito a Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, una probabile opera dell'artista, in tutto o in parte.

### **Studio di ... o Bottega di...**

Per esempio: studio o bottega di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera eseguita nello studio o nella bottega dell'artista, probabilmente sotto la sua supervisione.

### **Cerchia di ...**

Per esempio: cerchia di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera del periodo dell'artista, la quale manifesta la sua influenza.

### **Seguace di...**

Per esempio: seguace di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera eseguita nello stile dell'artista, da un suo allievo o imitatore.

### **Maniera di...**

Per esempio: maniera di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera eseguita nello stile dell'artista ma in una epoca più tarda.

### **Copia da...**

Per esempio: copia da Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, una copia (di qualsiasi periodo) di un'opera dell'artista.

### **Firmato..., Datato..., Annotato...**

Nella nostra opinione, firma, data o annotazione appaiono essere state poste dall'artista.

### **Iscritto...**

Nella nostra opinione, firma, data o annotazione appaiono essere poste (in qualsiasi epoca) da una mano diversa da quella dell'artista.

### **Datazione precisa o estremi di datazione o datazione approssimativa**

Nella nostra opinione, la data precisa o il torno di tempo o la data approssimativa in cui in cui è stato realizzato l'oggetto.